

DECISIONE (UE) 2021/1396 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 agosto 2021

che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (BCE/2021/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) ⁽²⁾ e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/29 ⁽³⁾ stabilisce le procedure relative alla presentazione alla Banca centrale europea (BCE) di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Il 17 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽⁶⁾ che abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e stabilisce nuove norme per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza che sono applicabili dal 28 giugno 2021.
- (3) Il 15 marzo 2021, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione ⁽⁷⁾ che precisa ulteriormente le nuove norme per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
- (4) La decisione BCE/2014/29 prevede la raccolta e l'esame della qualità dei dati comunicati dai soggetti vigilati alle autorità nazionali competenti in conformità al pertinente diritto dell'Unione. Di conseguenza, la decisione BCE/2014/29 deve prevedere la raccolta e il controllo della qualità dei dati che i soggetti vigilati devono comunicare alle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453. È pertanto necessario aggiornare la decisione BCE/2014/29 per rispecchiare l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 al fine di garantire che i pertinenti dati siano trasmessi alla BCE dalle autorità nazionali competenti.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).

